



Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

REGOLAMENTO PER L' ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Adottato con delibera del Direttore generale n. 196 del 3 Maggio 2016

Modificato con delibere del Direttore generale nn. 320/2017, 416/2019, 89/2021 e n. 137/2022

INDICE

1.	Definizioni.....	3
2.	Oggetto e ambito di applicazione.....	5
3.	Esclusioni.....	6
4.	Responsabile Unico del Procedimento.....	7
5.	Soglie di rilevanza comunitaria e metodo di calcolo del valore stimato del contratto.....	8
6.	Programmazione.....	9
7.	Condizioni per l'approvvigionamento in autonomia.....	9
8.	Qualificazione della stazione appaltante.....	10
9.	Principi e suddivisione in lotti.....	11
10.	Utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione.....	11
11.	Acquisizioni di valore inferiore o pari a € 5.000.....	12
12.	Acquisizioni di valore superiore a € 5.000 IVA esclusa e inferiore a € 40.000 IVA esclusa.....	12
13.	Acquisizioni di valore pari o superiore a € 40.000 IVA esclusa e inferiore alle soglie comunitarie.....	14
14.	Progettazione.....	15
15.	Procedura di scelta del contraente.....	16
16.	Affidamento.....	21
17.	Accesso agli atti e riservatezza.....	22
18.	Trasparenza.....	23
19.	Normativa di rinvio.....	23
20.	Disposizioni transitorie e di coordinamento.....	24
21.	Entrata in vigore.....	24

Premessa

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria espletate in via diretta e autonoma dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, denominato "*Codice dei Contratti Pubblici*", aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32.

Il presente regolamento costituisce altresì attuazione del d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" nei limiti di ultrattività dello stesso, fino all'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei Contratti Pubblici come previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016.

E' in ogni caso fatta salva l'applicazione delle linee guida elaborate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) - compatibili con il d.lgs. 50/2016 e non rientranti nelle materie indicate all'art. 216, comma 27-octies, del Codice - e degli ulteriori atti di futura emanazione, che successivamente terranno luogo del detto d.P.R. 207/2010, in quanto compatibili con il presente codice e nonché degli ulteriori provvedimenti attuativi previsti dal citato d.lgs. 50/2016.

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Istituto» o «stazione appaltante» l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
- b) «Codice» il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2016, denominato "*Codice dei Contratti Pubblici*";
- c) «d.P.R. 207/2010» il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*";
- d) «Accordo» l'Accordo allegato alle leggi della Regione del Veneto 18 marzo 2015, n. 5, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 24 aprile 2015, n. 9, della Provincia Autonoma di Trento 10 marzo 2015, n. 5, e della Provincia Autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 5;
- e) «ANAC» l'Autorità Nazionale Anti Corruzione di cui all'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- f) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- g) «soggetto aggregatore» una centrale di committenza iscritta nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- h) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. 240/1991, che offre sul mercato la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

- i) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003; in particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a € 50.000.000,00, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a € 43.000.000,00; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a € 10.000.000,00; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a € 2.000.000,00;
- j) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;
- k) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla Parte II del Codice, in cui operano le stazioni appaltanti;
- l) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla Parte II del Codice;
- m) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
- n) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- o) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati sul Funzionamento dell'Unione Europea, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
- p) «profilo del committente», il sito informatico della stazione appaltante su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente regolamento e dal Codice;
- q) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalla stazione appaltante o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- r) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alle soglie di rilievo europeo basato su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
- s) «Albo Fornitori», l'elenco di operatori economici dell'Istituto istituito con il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera del Direttore generale n. 194 del 2 maggio 2012 e successivamente modificato con ddg 662/ 2013;
- t) «Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni», il mercato elettronico messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip spa;

- u) «Consip spa», società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che svolge il ruolo di centrale di committenza nazionale;
- v) «AGID», Agenzia per l'Italia Digitale;
- w) «c.p.c.», codice di procedura civile di cui al Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e ss.mm.ii.;
- x) «c.p.a.», codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.;
- y) «c.p.», codice penale di cui al Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e ss.mm.ii.;
- z) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che l'amministrazione adotta al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;
- aa) «Regolamento unico», il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, del Codice, recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice;
- ab) «affidamento diretto», la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa, senza previo confronto concorrenziale;
- ac) «affidamento diretto previo confronto concorrenziale», la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa, previo confronto concorrenziale tra 2 o più operatori economici;
- ad) «affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici», la procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del Codice, per importi pari o superiori a € 40.000,00 IVA esclusa e fino alla soglia comunitaria.

1.2 I riferimenti a nomenclature sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Il presente regolamento disciplina le procedure espletate in via diretta e autonoma dall'Istituto per l'affidamento di contratti di fornitura di beni e servizi nei settori ordinari di valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indicate al successivo art. 5.

2.2 Il presente regolamento trova applicazione inoltre, per quanto compatibile, alle procedure per l'affidamento dei contratti di cui al paragrafo che precede espletate in via diretta e autonoma dall'Istituto mediante il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa) o attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 58 del Codice.

2.3 Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì per quanto compatibili:

- a) ai sensi dell'art. 114 del Codice, agli appalti pubblici nei settori speciali di cui al Titolo VI, Capo I del Codice, purché di importo inferiore alle relative soglie di rilevanza comunitaria fissate dall'art. 35 del Codice;
- b) agli appalti pubblici di cui al Titolo VI, Capo II del Codice, aventi ad oggetto i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del Codice e riportati nell'Allegato 1 al presente regolamento, purché di importo inferiore alla relativa soglia di rilevanza comunitaria indicata al successivo art. 5, esclusivamente nel caso di espresso richiamo alle stesse da parte della *lex specialis* di gara e fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt.

142 e 143 del Codice per i servizi di cui all'allegato IX e dall'art. 144 del Codice per i servizi di ristorazione.

2.4 I provvedimenti e gli atti del procedimento la cui adozione è prevista, dai successivi articoli del presente regolamento, da parte del dirigente apicale mediante "*determinazione dirigenziale*", per le procedure per l'affidamento dei contratti di cui alla lett. b) del precedente paragrafo 2.3, il cui importo sia pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui al paragrafo 5.1, lett. b), sono approvati con delibera del Direttore generale.

3. Esclusioni

3.1 Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le procedure di affidamento dei contratti di cui agli articoli da 5 a 20 del Codice. Sono in particolare esclusi dall'applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 17 del Codice, gli appalti:

- a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- b) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- c) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - i. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e ss.mm.ii., in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - ii. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto precedente o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e ss.mm.ii.;
 - iii. servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai.

3.2 I contratti di cui al precedente paragrafo 3.1 sono affidati, ai sensi dell'art. 4 del Codice, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

3.3 Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le procedure per l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione, che avvengono nel rispetto delle specifiche disposizioni normative del Codice che ne disciplinano l'esecuzione. Sono escluse dall'ambito applicativo del presente regolamento altresì le procedure per l'acquisizione di servizi erogati da un operatore economico in virtù di un diritto esclusivo.

3.4 Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le minute spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento interno dell'Istituto.

3.5 Le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione alle acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, espletate dall'Istituto mediante ricorso alle procedure ordinarie o tramite adesione a iniziative di acquisto aggregato condotte da altra stazione appaltante in qualità di capofila ovvero con il ricorso alle convenzioni-quadro stipulate da una centrale di committenza, da un soggetto aggregatore e da Consip spa

4. Responsabile Unico del Procedimento

4.1 Per ogni singola procedura di affidamento la stazione appaltante individua nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, del Codice e al successivo art. 6 del Regolamento, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento ("*RUP*") per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. La sostituzione del RUP individuato nell'atto di programmazione non comporta modifiche alla stessa.

4.2 Nel caso di ricorso ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, si procede alla nomina, per ciascuno dei detti acquisti, di un RUP che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice.

4.3 Il RUP è nominato con atto formale del dirigente apicale responsabile della struttura cui l'unità organizzativa competente all'acquisto afferisce ed è scelto tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima dotati del livello di inquadramento giuridico necessario e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui sono nominati. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

4.4 In assenza di nomina, il RUP coincide con il dirigente apicale responsabile della struttura cui afferisce l'unità organizzativa competente all'espletamento della procedura di acquisto.

4.5 La ripartizione delle competenze tra le unità organizzative delle strutture dell'Istituto è determinata dal "*Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche*" adottato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. c) dell'Accordo, dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto su proposta del Direttore generale e approvato, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lett. c), dagli Enti cogenerenti.

4.6 Il nominativo del RUP è indicato nell'invito a presentare un'offerta.

4.7 Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, tra cui in particolare:

- a)** formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché ai fini della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b)** cura, in ciascuna fase dell'attuazione contrattuale, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c)** cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d)** segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione contrattuale;
- e)** accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f)** fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione contrattuale, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia l'efficiente gestione economica del contratto;
- g)** propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni.

4.7 Con regolamento di cui all'art. 216, comma 27-*octies* è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice; con il medesimo regolamento sono determinati altresì, l'importo massimo e le tipologie di servizi e forniture per le quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. Fino all'adozione di detto regolamento rimangono in vigore o restano efficaci le linee guida emanate dall'ANAC, in quanto compatibili. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il RUP propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti della procedura.

4.8 Gli incarichi di cui al paragrafo precedente sono conferiti dalla stazione appaltante, previa verifica dell'effettiva carenza nell'organico dell'Istituto di adeguate professionalità attestata dal dirigente apicale della struttura preposta, secondo le procedure di cui al Codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di € 40.000,00 IVA esclusa, possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice e dei successivi artt. 10 e 11. L'affidatario non può avvalersi del subappalto. Resta in ogni caso ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

4.9 L'Istituto, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP.

4.10 Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'unità operativa competente per l'acquisto e individua, ove ritenuto opportuno o necessario, anche a mezzo di atto scritto, uno o più dipendenti quali referenti dell'istruttoria.

5. Soglie di rilevanza comunitaria e metodo di calcolo del valore stimato del contratto

5.1 Al momento dell'ultima revisione del presente regolamento le soglie di rilevanza comunitaria ai fini dell'applicazione del Codice sono determinate in:

- a) € 215.000,00 IVA esclusa per gli appalti pubblici di forniture di beni e di servizi dei settori ordinari;
- b) € 750.000,00 IVA esclusa per gli appalti di servizi sociali e degli altri servizi specifici elencati nell'Allegato IX del d.lgs. 50/2016.

5.2 Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

5.3 Il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti della procedura. Quando la stazione appaltante preveda premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

5.4 La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

5.5 Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento di avvio della procedura di affidamento del contratto.

5.6 Per i contratti relativi a servizi, quando una prestazione può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

5.7 Per i contratti di forniture, quando un progetto volto a ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui al comma 1 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

5.8 La stazione appaltante può aggiudicare l'appalto per singoli lotti, senza applicare le disposizioni del Codice, quando il valore stimato al netto dell'Iva del lotto sia inferiore a € 80.000,00 IVA esclusa, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 35, comma 11 del Codice.

5.9 Per quanto non espressamente disciplinato dai paragrafi che precedono, il calcolo del valore stimato del contratto è effettuato ai sensi dell'art. 35 del Codice nel rispetto dei vincoli di spesa e dei prezzi di riferimento previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

6. Programmazione

6.1 L'Istituto rende nota, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.I, del Codice, è pubblicato sul profilo del committente.

6.2 L'Istituto adotta altresì il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa. Nell'ambito del programma, l'Istituto individua i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

6.3 Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'art. 29, comma 4, del Codice.

6.4 Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6.5 Fino all'adozione del decreto di cui al paragrafo che precede, restano validi gli atti di programmazione già adottati dalla stazione appaltante e in vigore. L'Istituto procede altresì con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendessero necessarie prima dell'adozione del citato decreto ministeriale.

7. Condizioni per l'approvvigionamento in autonomia

7.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip spa

7.2 Salvo quanto precisato ai successivi paragrafi 7.3 e 7.4, l'Istituto può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria esclusivamente previa verifica dell'assenza di convenzioni stipulate dalla centrale regionale di riferimento e della mancanza di convenzioni-quadro stipulate da Consip spa ovvero, se presente una convenzione, a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e da trasmettersi al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Istituto per mancanza di caratteristiche essenziali, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7.3 In ossequio all'art. 1, commi da 548 a 550, della legge 208/2015, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate a decorrere dal 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2018, l'Istituto è tenuto ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero di Consip spa. Qualora le centrali di committenza non siano disponibili ovvero operative, la stazione appaltante è tenuta ad approvvigionarsi, relativamente a tali categorie merceologiche, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza.

7.4 Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività l'Istituto provvede all'approvvigionamento, ai sensi dell'art. 1, comma 512, della legge 208/2015, esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi compresa la centrale di committenza regionale, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. La stazione appaltante procede direttamente e autonomamente all'acquisizione del bene o servizio esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità e urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Tali approvvigionamenti sono comunicati all'ANAC e all'AGID ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 208/2015.

7.5 Per le finalità di cui al paragrafo che precede, ai sensi dell'art. 1, commi 513 e 520, della legge 208/2015 l'AGID predispose il "*Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione*", approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

8. Qualificazione della stazione appaltante

8.1 Salvo quanto previsto al precedente art. 7, la stazione appaltante può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa a condizione del possesso della necessaria qualificazione prevista dagli artt. 37 e 38 del Codice.

8.2 La stazione appaltante può in ogni caso procedere all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa direttamente e autonomamente ovvero attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 7.

8.3 E' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

8.4 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al paragrafo che precede e sono definite le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca.

8.5 Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.

9. Principi e suddivisione in lotti

9.1 L'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avviene nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'art. 50 del Codice.

9.2 Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e dal Codice, ai criteri, previsti nei documenti di gara, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

9.3 Al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, la stazione appaltante suddivide l'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei servizi e forniture e, ove ciò non sia possibile, motiva la mancata suddivisione in lotti nella lettera di invito. E' fatto tuttavia divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del Codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

9.4 La stazione appaltante può, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nell'invito a presentare offerta. Nel medesimo documento la stazione appaltante indica altresì le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intende applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione del criterio di aggiudicazione comporti l'affidamento a un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo. La stazione appaltante può aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbia specificato, nell'invito a presentare offerta, che si riserva tale possibilità e indichi i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

10. Utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione

10.1 Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'art. 52 del Codice e dei principi in materia di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, la stazione appaltante, per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 36 del Codice, ricorre ai mercati elettronici che consentono acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite in per via elettronica. L'utilizzo di tali sistemi non deve tuttavia alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza, o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

10.2 Il sistema telematico crea e attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici necessari per operare all'interno del sistema.

10.3 Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al paragrafo 10.1, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice su un campione significativo di operatori economici; tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all'art. 81 del Codice.

11. Acquisizioni di valore inferiore o pari a € 5.000

11.1 Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 7 e 8 del presente regolamento e fatta salva in ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alle procedure ordinarie, la stazione appaltante procede all'acquisizione di beni o servizi il cui importo, IVA esclusa, sia inferiore o pari a € 5.000,00 (cd microaffidamenti) mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, in ragione della modesta entità economica dell'acquisto che rende antieconomico, sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità dell'Istituto l'esperimento di un confronto concorrenziale in ossequio al principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa e ai principi generali di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa che ne costituiscono il corollario.

11.2 In deroga a quanto previsto dal paragrafo che precede, la stazione appaltante può procedere all'acquisizione dei beni o servizi di importo pari o inferiore alla soglia di € 5.000,00 IVA esclusa mediante affidamento diretto previo confronto concorrenziale da effettuarsi tramite consultazione di due o più operatori economici, ove l'apertura al confronto sia ritenuta utile od opportuna in relazione allo specifico acquisto.

11.3 Nelle ipotesi di cui ai precedenti paragrafi 11.1 e 11.2 la stazione appaltante procede ad affidamento diretto mediante adozione di apposito provvedimento, con cadenza periodica, avente la forma di cui al paragrafo 12.4.

11.4 Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante invio del buono d'ordine della stazione appaltante ed esecuzione dello stesso da parte dell'appaltatore.

11.5 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, alle procedure oggetto dello stesso si applicano le disposizioni del successivo art. 12 del presente regolamento.

12. Acquisizioni di valore superiore a € 5.000 IVA esclusa e inferiore a € 40.000 IVA esclusa

12.1 Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 7 e 8 del presente regolamento e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, la stazione appaltante può procedere all'acquisizione di beni e servizi di importo, IVA esclusa, superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, previo confronto concorrenziale effettuato mediante consultazione di due o più operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite elenchi di operatori economici o sulla base di indagini di mercato. L'indagine di mercato è espletata secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità. L'indagine di mercato può essere effettuata mediante avviso pubblicato sul profilo del committente, per un periodo sufficiente a garantire adeguata pubblicità all'appalto in proporzione al valore specifico dell'acquisizione. Le indagini di mercato possono essere svolte, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o altro mercato elettronico proprio o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

12.2 In ogni caso la stazione appaltante procede all'acquisizione dei beni o servizi di importo, IVA esclusa, superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale nelle seguenti ipotesi, elencate a titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività:

- a) nel caso di difficile reperibilità nel mercato del bene o servizio da acquisire o sua peculiarità ovvero particolari contenuti tecnologici avanzati dello stesso;
- b) quando i beni o i servizi da acquisire possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, consistendo l'appalto nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica ovvero essendo assente la concorrenza per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- c) nel caso di urgenza della fornitura del bene o servizio, determinata da eventi imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante;
- d) per le forniture di beni o servizi, effettuate dal fornitore originario, che siano complementari alla fornitura principale già eseguita o in corso di esecuzione;
- e) qualora, entro il termine a tal fine previsto nell'avviso di indagine di mercato, non sia pervenuta nessuna o un'unica manifestazione di interesse ovvero nel caso in cui, all'esito dell'esperimento di una procedura di affidamento diretto previo confronto concorrenziale, non sia stata presentata alcuna offerta valida e adeguata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- f) per le forniture di beni o servizi necessarie per l'espletamento di prove di laboratorio accreditate nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità dell'Istituto in conformità ai criteri stabiliti dalla serie di norme europee in materia di garanzia della qualità, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle norme UNI CEI ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO 9001;
- g) per le forniture di beni o servizi necessarie per l'effettuazione di prove valutative interlaboratorio (*Proficiency testing*), confronti interlaboratorio (*Interlaboratory comparison - ILC*) o analoghi confronti bilaterali, studi collaborativi o accordi di collaborazione;
- h) per i servizi di consulenza scientifica e tecnica, di sperimentazione e analisi o altri servizi forniti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o da altre Pubbliche Amministrazioni o società di diritto privato da queste partecipate non erogati nell'ambito di un accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- i) per le forniture di beni o servizi da impiegarsi esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
- j) per l'acquisto di servizi o beni, anche ricondizionati, a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale, dagli organi delle procedure concorsuali oppure nell'ambito di una vendita straordinaria avente durata limitata nel tempo;
- k) per l'acquisto, dall'operatore economico produttore o progettatore/sviluppatore, di servizi di assistenza e manutenzione aventi ad oggetti particolari beni, materiali o immateriali, a elevata complessità tecnica e/o operativa il cui corretto funzionamento sia essenziale per assicurare la continuità delle attività dell'Istituto;
- l) per interventi formativi caratterizzati da peculiarità di natura progettuale e/o esecutiva indirizzate al benessere organizzativo;
- m) negli altri casi rimessi alla valutazione discrezionale del RUP.

12.3 Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente, con eccezione della fattispecie di cui alla lettera m), è in ogni caso necessaria, preliminarmente all'avvio della procedura, l'acquisizione di apposita relazione del richiedente attestante la sussistenza, nel caso concreto, di una delle sopra illustrate fattispecie.

12.4 La stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. La determina a contrarre e la contestuale aggiudicazione sono soggette ad approvazione del dirigente apicale responsabile della

struttura cui l'unità organizzativa competente per l'acquisto conferisce mediante adozione di apposito provvedimento denominato "Determinazione Dirigenziale".

12.5 Con riguardo alla modalità di svolgimento della procedura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, a seguito della modifica apportata con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (cd "Legge di Stabilità"), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 IVA esclusa e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, la stazione appaltante è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o ad altri mercati elettronici, come definiti al precedente articolo 10, o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.

12.6 Il contratto di appalto è stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, da effettuarsi tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

12.7 Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice l'esonero della cauzione definitiva dovuta dall'appaltatore è subordinato al miglioramento del prezzo di aggiudicazione in misura pari ad almeno l'1% dell'importo offerto.

12.8 L'esito delle procedure di cui al presente articolo è oggetto di pubblicazione sul profilo del committente in conformità alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

12.9 Alle procedure di affidamento diretto previo confronto concorrenziale di cui al paragrafo 12.1 possono trovare applicazione le disposizioni dei successivi articoli da 14 a 18 del regolamento, a esse applicabili per quanto compatibili. In tali procedure, nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo previa verifica dell'idoneità tecnica, la valutazione delle offerte è effettuata dal RUP con il supporto, ove necessario, di uno o più esperti all'uopo nominati per iscritto.

12.10 Per le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa espletate tramite i mercati elettronici, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice su un campione significativo di operatori economici. La stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economico e finanziari e tecnico professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali, effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione.

13. Acquisizioni di valore pari o superiore a € 40.000 IVA esclusa e inferiore alle soglie comunitarie

13.1 Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 7 e 8 del presente regolamento e fatta salva la facoltà di ricorso alle procedure ordinarie, la stazione appaltante procede all'acquisizione di beni e servizi di importo, pari o superiore, a € 40.000,00 IVA esclusa e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui al precedente art. 5, mediante affidamento diretto, previa valutazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione.

13.2 Ai fini della verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, si applica quanto previsto all'art. 12.10.

13.3 Alle procedure di affidamento diretto di cui al presente articolo trovano integrale applicazione i successivi articoli da 14 a 18, salve le fattispecie in cui, in ragione dell'entità economica dell'acquisto ovvero di particolari condizioni di approvvigionamento, l'integrale applicazione delle suddette disposizioni risulti contraria ai principi generali di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

14. Progettazione

14.1 La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalla stazione appaltante mediante propri dipendenti in servizio, salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 4.9.

14.2 Consultazioni preliminari di mercato - Prima dell'avvio della procedura, la stazione appaltante può svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto, per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

14.3 Per le finalità di cui al paragrafo che precede, la stazione appaltante può acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti e di partecipanti al mercato, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel Codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

14.4 Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui al precedente paragrafo o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura, la stazione appaltante adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. Costituisce a tal fine minima misura adeguata la comunicazione agli altri candidati e offerenti delle informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.

14.5 Specifiche tecniche - La stazione appaltante indica negli atti della procedura le specifiche tecniche richieste a pena di inammissibilità quali caratteristiche tecniche minime del bene o servizio oggetto di acquisizione.

14.6 Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso degli operatori economici alla procedura e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura alla concorrenza.

14.7 Ove le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, la menzione o il riferimento è accompagnato dall'espressione «o equivalente». In tal caso la stazione appaltante non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i beni o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

14.8 L'Istituto contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione tramite l'inserimento, nella documentazione progettuale e della procedura, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto nell'art. 144 del Codice. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti della procedura per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

14.9 L'obbligo di cui al paragrafo che precede si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

14.10 Requisiti e capacità - Costituisce requisito per la partecipazione alla procedura di affidamento l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, tra i quali è da intendersi ricompresa, al comma 5, lett. f), seconda parte, la causa di esclusione prevista dall'art. 4 del Patto d'Integrità - adottato dall'Istituto.

14.11 La stazione appaltante può prescrivere per l'accesso alla procedura il possesso da parte degli operatori economici anche dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del Codice ovvero il possesso dei certificati di cui all'art. 87 del Codice, purché tali richieste siano attinenti e proporzionate all'oggetto dell'appalto tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara.

14.12 Ove la stazione appaltante richieda per l'accesso alla procedura i requisiti di cui al paragrafo che precede li indica espressamente nell'avviso di indagine di mercato e, unitamente ai relativi mezzi di prova di cui all'art. 86 del Codice, nell'invito a presentare offerta.

14.13 Ai fini della comprova del possesso dei requisiti e delle capacità richieste e dell'insussistenza di motivi di esclusione al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, la stazione appaltante accetta, come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea e alle linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o altra dichiarazione sostitutiva equivalente redatta nel rispetto della normativa vigente. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica. Tale documento fornisce inoltre le informazioni rilevanti relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, ai sensi dell'art. 89 del Codice. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

14.14 Costo della manodopera e oneri della sicurezza - Nei contratti di servizi di importo superiore a € 40.000,00 IVA esclusa ad alta intensità di manodopera, per tali intendendosi i servizi, non aventi natura intellettuale, nei quali il costo della manodopera è pari ad almeno il 50% dell'importo totale del contratto, la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

14.15 Il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

15. Procedura di scelta del contraente

15.1 Determina a contrarre - Prima dell'avvio delle procedure, la stazione appaltante determina di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

15.2 Ai fini del paragrafo che precede, l'avviso di preinformazione di cui al paragrafo 6.1 può costituire determina a contrarre per le procedure ivi previste; nel caso in cui l'acquisizione del bene o servizio specifico non sia ricompresa in tale avviso, la determina a contrarre è in ogni caso adottata con provvedimento del dirigente apicale responsabile della struttura cui afferisce l'unità organizzativa competente per l'espletamento della procedura.

15.3 Selezione degli operatori economici da consultare - Gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di indagini di mercato, da espletarsi con le modalità illustrate al precedente paragrafo 12.1, o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sotto la sezione "*bandi e contratti*", o ricorre ad altre forme di pubblicità. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento e gli elementi essenziali del contratto, ove opportuno, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, nonché le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

La stazione appaltante si riserva, a seguito dell'espletamento di una preventiva indagine di mercato, di invitare alla procedura di gara ulteriori operatori economici nonché il contraente uscente o precedente, nelle ipotesi di numero ridotto di operatori economici presenti sul mercato, considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e in ragione della competitività dei prezzi da questo offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

15.4 Con il regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, previsto all'art. 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui all'art. 36 del Codice, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata.

15.5 Invito a presentare offerta - Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare offerta simultaneamente, di norma con procedure telematiche. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta e la menzione dell'indirizzo al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara o, se tali documenti non sono stati resi oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, sono corredati dai documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato cartaceo. I capitolati richiamati nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.

15.6 Comunicazioni - Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. La stazione appaltante non è obbligata a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta nelle ipotesi di cui all'art. 52, comma 2, del Codice; in tal caso la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione. Le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice sono effettuate con le modalità ed entro i termini ivi previsti.

15.7 In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, la stazione appaltante garantisce che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essa esamina il contenuto delle offerte soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

15.8 Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente ai successivi paragrafi, previa verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nell'invito a presentare offerta e nei documenti di gara;
- b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'art. 80 del Codice e che soddisfa i criteri di selezione fissati dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura.

15.9 Criterio di aggiudicazione - La selezione delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal Codice specificati ai paragrafi successivi. I documenti di gara stabiliscono il criterio di aggiudicazione dell'offerta, pertinente alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

15.10 La stazione appaltante procede all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, oppure sulla base di altri criteri individuati dalla stazione appaltante. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

15.11 I documenti di gara elencano in modo dettagliato i criteri di valutazione e la ponderazione attribuita a ciascuno di essi; per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri. Quando la ponderazione non è possibile per ragioni oggettive, la stazione appaltante indica nella lettera di invito l'ordine decrescente di importanza dei criteri di valutazione adottati.

15.12 Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, per tali intendendosi i servizi in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

15.13 Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti al precedente paragrafo 15.12 lett a).

15.14 Il criterio del minor prezzo può prevedere la previa verifica dell'idoneità tecnica dei beni o servizi offerti consistente nel controllo dell'effettiva conformità dell'offerta alle condizioni e ai criteri fissati quali caratteristiche tecniche minime a pena di inammissibilità alla procedura.

15.15 Ove la stazione appaltante utilizzi il criterio del minor prezzo ne dà adeguata motivazione.

15.16 Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nella lettera di invito.

15.17 Commissione giudicatrice - Limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, ove opportuno, nei casi di utilizzo del criterio del minor prezzo previa verifica di idoneità tecnica, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

15.18 La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

15.19 E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo e sono individuati dalla stazione appaltante mediante pubblico sorteggio con le modalità di cui all'art. 77, comma 3, del Codice. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

15.20. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 5 del presente regolamento o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi del paragrafo 10 del regolamento. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

15.21 Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice, la commissione continua a essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante

15.22 I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

15.23 Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

15.24 Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'art. 35-bis del d.lgs. 165/ 2001, e le cause di astensione previste dall'art. 51 del c.p.c., nonché l'art. 42 del Codice.

15.25 Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai paragrafi che precedono. La stazione appaltante, prima del conferimento dell'incarico, accerta l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai precedenti paragrafi. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice con le banche dati istituite presso le

amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, la stazione appaltante verifica, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

15.26 La nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante determinazione dirigenziale del dirigente apicale responsabile dell'unità organizzativa competente all'acquisto.

15.27 Offerte - Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

15.28 Sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

15.29 Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

15.30 Ad esclusione delle procedure relative a forniture senza posa in opera, ai servizi di natura intellettuale e degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, l'operatore deve indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ferme le disposizioni in materia di offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del Codice, la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede in ogni caso a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

15.31 Garanzia provvisoria - L'offerta è corredata da una garanzia pari all'1 per cento del prezzo base indicato nell'invito a presentare offerta. Tale garanzia dovrà presentata conformemente allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato al valore delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente incrementare l'importo della cauzione sino al 4 per cento. L'importo della garanzia può essere sottoposto a riduzione al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

15.32 La cauzione di cui al paragrafo precedente deve essere costituita in conformità a quanto disposto dall'art. 93 del Codice a copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

15.33 La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

15.34 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente disposizione non trova applicazione alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

15.35 I precedenti paragrafi non si applicano agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

15.36 Soccorso istruttorio - Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.

15.37 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

16. Affidamento

16.1 Aggiudicazione - L'aggiudicazione è soggetta ad approvazione del dirigente apicale responsabile dell'unità organizzativa competente all'acquisto mediante adozione di apposita determinazione dirigenziale.

16.2 L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente paragrafo 15.27.

16.3 Verifica dei requisiti - L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

16.4 Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso a parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione, ai sensi del precedente paragrafo 10.3.

16.5 Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento.

16.6 Fino all'adozione del decreto di cui al paragrafo che precede, la stazione appaltante e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC ovvero ulteriori piattaforme telematiche messe a disposizione dalla stazione appaltante.

16.7 Gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di validità di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

16.8 Stipula del contratto - Il termine dilatorio per la stipula contrattuale non trova applicazione agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b), del Codice.

16.9 Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, da effettuarsi tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

16.10 Ferma restando la competenza del Direttore generale dell'Istituto alla stipula dei contratti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. e), dell'Accordo, la stipula del contratto può essere delegata, con apposito atto del legale rappresentante *pro tempore*, al dirigente apicale responsabile della struttura cui l'unità organizzativa competente per l'acquisto conferisce ovvero a dipendenti di ruolo, addetti all'unità medesima, dotati del livello di inquadramento giuridico necessario e di competenze professionali adeguate.

16.11 Avviso sui risultati della procedura di affidamento - La stazione appaltante che abbia aggiudicato un contratto pubblica apposito avviso sui risultati della procedura di affidamento indicando il valore e l'oggetto dell'appalto aggiudicato, i soggetti invitati e quelli che effettivamente hanno presentato offerta, l'aggiudicatario e le ragioni alla base della sua scelta.

16.12 Entro un termine non superiore a 5 giorni, la stazione appaltante comunica d'ufficio, mediante posta elettronica certificata, ai candidati e ai concorrenti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni alla stessa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

17. Accesso agli atti e riservatezza

17.1 La stazione appaltante documenta lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantisce la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni/determinazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

17.2 Salvo quanto espressamente previsto nel Codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*", come integrati dal regolamento interno adottato in materia dall'Istituto. Il diritto di accesso potrà essere esercitato nei termini, con le modalità e nei limiti previsti dalle citate disposizioni normative e regolamentari.

17.3 Il diritto di accesso agli atti delle procedure espletate per il tramite di un mercato elettronico può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni del sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio o la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

17.4 Fatti salvi gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

- a) nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte della stazione appaltante, dei nominativi dei candidati da invitare;

- b) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- c) in relazione all'eventuale procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

17.5 Tali atti fino alla scadenza dei termini previsti al paragrafo che precede, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. L'inosservanza di tale divieto, per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi, rileva ai fini dell'art. 326 del c.p.

17.6 Fatti salvi gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

17.7 In relazione all'ipotesi di cui alla lett. a) del paragrafo che precede è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

17.8 La stazione appaltante può imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che la stessa renda disponibili durante tutta la procedura di appalto.

18. Trasparenza

18.1 Tutti gli atti della stazione appaltante relativi alla programmazione di servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture, alla composizione della commissione giudicatrice e ai *curricula* dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 del Codice ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del Codice, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" in con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

18.2 Nella stessa sezione di cui al paragrafo che precede sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

18.3 Gli atti di cui ai precedenti paragrafi recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'art. 73, comma 5, del Codice, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente. Tali atti sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali.

19. Normativa di rinvio

19.1 Le disposizioni del presente regolamento, anche laddove non espressamente indicato, si intendono etero integrate dalle norme citate ai paragrafi successivi nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi da intendersi immediatamente applicabili.

19.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice e alle norme del d.P.R. 207/2010 nei limiti di ultrattività dello stesso come previsto dagli artt. 216 e 217 del medesimo Codice. Alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 241/1990; alla stipula del contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

19.3 Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono integralmente richiamate nelle procedure effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nonché la normativa vigente e applicabile in vigore in materia di trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi.

19.4 Per quanto applicabili, sono da intendersi richiamate altresì le clausole del Patto d'Integrità dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

19.5 Per il trattamento dei dati personali forniti per l'espletamento delle procedure disciplinate dal presente regolamento si rinvia al Regolamento generale UE in materia di protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679 nonché al d.lgs. 101/2018.

19.6 Sono da intendersi richiamate altresì le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e alle relative disposizioni correttive.

20. Disposizioni transitorie e di coordinamento

20.1 Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data della sua entrata in vigore, non siano ancora stati inviati agli operatori economici gli inviti a presentare offerta.

20.2 Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con DDG n. 196/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320/2017, con DDG n. 416/2019 e con DDG n. 89/2021.

21. Entrata in vigore

21.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e può essere soggetto ad aggiornamento, qualora se ne ravvisi la necessità per effetto di intervenute modifiche legislative o regolamentari, fermo restando che le sue disposizioni dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni di legge inderogabili.

21.2 Il presente regolamento è soggetto ad adeguamento automatico, senza necessità di specifico provvedimento di aggiornamento, nel caso di modifica delle soglie di rilevanza comunitaria o della soglia legittimante il ricorso alle procedure di affidamento diretto.